

R.G. n. 60649/2010

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.

Udienza del 3 giugno 2016.

Sent. 1702/16
Proc. 5631/16
Rep. 1832

Sono presenti i procuratori delle parti, i quali insistono affinché il Giudice voglia pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, Sezione I civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Giovanni Piccioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado n. 60649/10 R.G. fra le seguenti parti:

Parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

[redacted]

[redacted] (c.f./p. iva: [redacted])

Parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

BANCA [redacted]

[redacted] S.p.a. (c.f./p. iva: [redacted])

CONCLUSIONI: come da verbale del 21/12/2015.

Svolgimento del processo.

Con il presente giudizio parte attrice ha spiegato domandato nei confronti della suddetta banca numerose richieste, articolate in distinti capi, in tesi ed subordine.

Le domande consistono, in tesi, nell'accertamento dell'invalidità, a titolo di nullità parziale o di annullabilità, del contratto di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul c/c per cui è causa, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto.

L'attore chiedeva, inoltre, accertarsi l'esatto dare-avere tra le parti a seguito del ricalcolo da effettuarsi da parte del C.T.U. sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito. Quantificava, ancora, le somme ritenute indebitamente riscosse in complessivi € 66.156,00 o nella somma che sarebbe risultata all'esito della C.T.U. e ne domandava la restituzione oltre agli interessi legali.

In ipotesi domandava la condanna alla rifusione della - minor - somma di € 50.351,00 o in quella che sarebbe risultata all'esito della C.T.U.

Provvedeva quindi a produrre il contratto di apertura del rapporto di conto corrente e gli estratti conto per gli anni 1992-2000, tale essendo il periodo da considerare ai fini della decisione, nonché lettera racc. r.r. per avvalorare l'interruzione della prescrizione, una perizia contabile e una fattura di pagamento di quest'ultima.

Si costituiva in giudizio il Monte dei Paschi, di seguito denominato "MPS", contestando la domanda attorea e chiedendone la reiezione ovvero,



in ipotesi, il riesame dei movimenti bancari sino al 30 giugno 2000, in quanto dal 1 luglio 2000 la banca si era adeguata alla delibera CICR del 9/2/2000.

Espletata la richiesta C.T.U. le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, parte attrice così come in citazione e parte convenuta domandando il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per il loro accoglimento nei limiti della somma indicata nel supplemento di perizia dell'11 marzo 2013, pari ad € 26.116,42, da compensare con quanto risulta dovuto dall'attrice alla convenuta al termine del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si rileva preliminarmente che parte convenuta ha introdotto un'eccezione di prescrizione, relativa al periodo decennale anteriore alla notifica dell'atto, che deve ritenersi tardiva, in quanto non sollevata nei termini di legge, onde della stessa eccezione non dovrà tenersi conto, risultando, del resto, prodotta lettera raccomandata inviata dall'impresa attrice alla banca convenuta il 17 novembre 2004, con effetto interruttivo.

Nel merito, si rileva in primo luogo che parte attrice ha adempiuto agli oneri di allegazione a suo carico producendo in giudizio, oltre agli estratti conto, il contratto per cui è causa (in all. 1) e formulando altresì richieste determinate, non lasciando la determinazione del *petitum* al giudice e consentendo in tal modo di ritenere adempiuto l'onere di allegazione e di produzione a suo carico. Di conseguenza la C.T.U. assume, nella presente fattispecie, effettiva rilevanza ai fini del decidere.

2. La suddetta C.T.U. consta della relazione principale, depositata il 16 dicembre 2011, e di una relazione a chiarimenti, depositata il 19 marzo 2013.

Al C.T.U. era stato posto il quesito di accertare, sulla base della

documentazione versata in atti, gli attuali rapporti dare-avere tra le parti.

Il C.T.U., rispondendo al quesito, formulava due distinte ipotesi: con la prima, detta "Caso A", il consulente provvedeva a rielaborare il conto corrente in regime di capitalizzazione composta, laddove con la seconda ipotesi, detta "Caso B", provvedeva alla rielaborazione in regime di capitalizzazione annuale. Nella prima ipotesi il credito dell'attore era pari ad € 31.567,18 mentre nella seconda ipotesi era pari ad € 23.989,26.

Con la relazione a chiarimenti il C.T.U. rispondeva quindi alla richiesta di scomputare la commissione di massimo scoperto dalla suddetta ipotesi "B", dando luogo al credito in favore di parte attrice di complessivi € 26.116,42.

Si osserva, in particolare, che lo scomputo della commissione di massimo scoperto deve ritenersi corretto, giacché in forza del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n. 27, è stata prevista la nullità radicale di tutte le clausole prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, del loro mantenimento e del loro utilizzo, anche in caso di sconfinamenti oltre il limite del fido o in assenza di affidamento.

In forza del noto arresto della S.C., n. 2374/1999, della delibera CICR del 9.2.2000 e avuto riguardo alla data di stipulazione del contratto di conto corrente per il quale era stato computato l'anatocismo da parte della banca si deve, inoltre, ritenere che lo stesso anatocismo sia invalido, essendo il periodo di riferimento anteriore al 30 giugno 2000.

3. Deve, di conseguenza, ritenersi fondata la domanda così come accertata, nel dettaglio del *quantum*, dall'ultima relazione depositata dal C.T.U..



laddove riguardo alla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti effettuati si rileva, nuovamente, la decadenza dall'eccezione di prescrizione, che preclude l'esame dei suddetti versamenti per verificare la loro assoggettabilità alla prescrizione stessa.

La somma dovuta è dunque pari al credito dell'attore accertato dal C.T.U., pari a complessivi € 26.116,42. Sovra tale somma decorreranno gli interessi legali richiesti, a far data dalla domanda.

Le spese, comprese quelle della C.T.U., liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza, non dovendosi, tuttavia, liquidare le spese per la C.T. di parte attrice in quanto corredate soltanto da prenotula non sottoscritta.


P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, ogni altra istanza reietta, così provvede:

1) Dichiaro la nullità parziale del contratto di conto corrente per cui è causa e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sullo stesso c/c per cui è causa, in relazione alle clausole di determinazione e applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto;

2) Dichiaro che il rapporto dare-avere tra le parti è quello che risulta all'esito della relazione a chiarimenti depositata dal C.T.U. il 19 marzo 2013, a pag. 2 della stessa, che si richiama quale parte integrante il presente dispositivo;

3) Condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 26.116,42, oltre a interessi nella misura legale dal di



della domanda al saldo effettivo;

4) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali di parte attrice, che liquida nella somma di € 7.254,00 per compensi ed € 487,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

5) Pone definitivamente a integrale carico di parte convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.

